



Area Politiche di Sviluppo

26 aprile 2017

La nuova legge francese sui diritti del lavoro nella subfornitura

Alla fine di marzo il Parlamento francese ha approvato la legge 399 sul rispetto dell'ambiente e dei diritti del lavoro anche nella catena di subfornitura (il testo si trova su: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/ECFX1509096L/jo/texte/fr>). Questa norma aggiunge, infatti, un articolo al Codice francese del commercio, stabilendo che tutte le società con sede legale in Francia che occupano almeno cinquemila dipendenti per due esercizi finanziari consecutivi sia nella casa madre sia nelle filiali dirette e indirette - o più di diecimila dipendenti nel caso la società abbia sede legale all'estero – debbano dotarsi di un piano di vigilanza che identifichi e prevenga al proprio interno i rischi di violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della salute e sicurezza sul lavoro, nonché i rischi ambientali. L'analisi dei rischi deve essere fatta dalle aziende anche con riferimento alle società che controllano direttamente o indirettamente e alla propria catena di subfornitura. Il piano deve essere redatto in collaborazione con le parti interessate (dunque anche con il sindacato) e comprendere le misure seguenti:

- ✓ un elenco dei rischi, finalizzato alla loro identificazione, analisi e grado di importanza;
- ✓ delle procedure di valutazione periodica della situazione nelle filiali e nei fornitori con i quali è instaurata una relazione commerciale, in relazione all'elenco dei rischi;
- ✓ delle azioni appropriate di mitigazione dei rischi o di prevenzione di quelli gravi;
- ✓ un meccanismo d'allerta e di raccolta delle segnalazioni relative all'esistenza dei rischi, instaurato di concerto con le organizzazioni sindacali rappresentative presenti in azienda;
- ✓ un dispositivo con le misure di controllo adottate e una valutazione sulla loro efficacia.

Sia il piano di vigilanza sia il resoconto sulla sua attuazione effettiva sono pubblicati e inclusi nel bilancio d'esercizio. Un decreto del Consiglio di Stato può completare le misure di vigilanza previste, precisando le modalità di redazione e la sua messa in atto, se necessario nel quadro di iniziative multistakeholder nelle filiali e a livello territoriale. Nel caso in cui una società tenuta a questo obbligo di legge non pubblichi l'elenco dei rischi, dopo tre mesi il tribunale competente può, su richiesta di un soggetto giustificato da un interesse ad agire (come il sindacato), costringerla a rispettare tale obbligo.

La legge 399 del 2017 è stata fortemente sostenuta dai sindacati francesi e da quelli internazionali. Sharan Burrow, segretaria generale della CSI, la Confederazione che rappresenta le organizzazioni dei lavoratori di tutto il mondo ha affermato: "Questa norma è un significativo passo in avanti perché assicura che le aziende assumano la responsabilità per la loro catena di subfornitura (...) La Francia guida la strada e altri Paesi dovrebbero seguire il suo esempio". Luca Visentini, segretario generale della CES, ha dichiarato: "La globalizzazione richiede un'assunzione di responsabilità da parte delle aziende nella catena di subfornitura che non può essere volontaria".